

Approfondimenti

Custom Decision System (CDS): nuovo sistema europeo per le decisioni Doganali

Il Codice Doganale dell'Unione (CDU) ha stabilito regole generali per il processo autorizzativo e per la gestione delle decisioni relative all'applicazione della normativa doganale.

Le decisioni doganali sono autorizzazioni concesse dall'autorità doganale competente sulla base delle richieste presentate dall'operatore economico.

Il CDU, supportato dai relativi atti delegati (RD) ed esecutivi (RE), stabilisce il principio che *“tutti gli scambi di informazioni, ..., richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici”*.

A tale riguardo i servizi della Commissione hanno sviluppato il “Customs Decisions System” (CDS), da utilizzare, a partire dal 2 ottobre 2018, per la presentazione delle domande da parte dell'operatore economico e per il rilascio e la gestione delle relative decisioni.

L'obiettivo è di semplificare e unificare a livello europeo la normativa e le procedure doganali con relativo abbassamento dei costi per l'attivazione delle procedure doganali.

Il nuovo sistema comprende un Portale UE, detto *EU Trader Portal* (TP), destinato agli operatori commerciali o una qualsiasi persona fisica, giuridica o associazione che abbia capacità di agire, collegata funzionalmente all'operatore economico o delegata da esso e un Sistema di Gestione Centrale delle decisioni doganali (*Customs Decision Management System* – CDMS), riservato alle autorità doganali.

EU Trader Portal: Per accedere al TP, l'operatore economico (persona fisica o giuridica) deve essere in possesso di un codice EORI (*Economic Operator Registration and Identification*) valido. Quest'ultimo è un codice necessario per la registrazione e l'identificazione degli operatori economici e delle altre persone che prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale degli Stati Membri dell'Unione Europea.

In secondo luogo l'operatore dovrà munirsi delle credenziali richieste per l'accesso ai servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale (PUD – Portale Unico Dogane).

Al fine della realizzazione del progetto è stato predisposto un nuovo Modello Autorizzativo Unico (MAU). Per chiedere autorizzazioni attraverso il MAU occorre essere, però, abilitati al Servizio Telematico Doganale (STD).

Alla figura del “Gestore” (spedizioniere o dipendente autorizzato), sarà demandata la gestione delle autorizzazioni che, su delega dell'operatore economico/azienda, può attribuire le autorizzazioni ai vari servizi a più persone fisiche, a seconda delle necessità operative e, quindi, potrà accedere al TP. Il Gestore deve essere nominato e tale titolo è attribuibile dall'utente ad una o più persone fisiche. La competenza per l'accettazione della nomina del Gestore è dell'Ufficio doganale, nel caso in cui le credenziali dell'utente siano associate ad una Persona Non Fisica, ad esempio una società, o ad una Persona Fisica che agisce non in qualità di legale rappresentante. Nel caso contrario, la nomina avverrà direttamente online.

Sistema di gestione centrale delle decisioni doganali (CDMS): Questo sistema è riservato unicamente alle autorità doganali.

Non è ancora chiara la definizione di autorità doganali: secondo l'art. 5 par. 1, sono le amministrazioni doganali degli Stati Membri competenti ad applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali. Tuttavia, non è chiaro quali siano le amministrazioni doganali, poiché, anche le Camere di Commercio potrebbero essere considerate tali, ma solo nel momento di emissione dei Certificati di Origine.

La decisione doganale è considerata qualsiasi atto delle autorità doganali (autorizzazioni, richieste, rilasci, ecc.), relativo alla normativa doganale, che abbia effetti giuridici sulla o sulle persone interessate; si tratta, perciò, di provvedimenti amministrativi a tutti gli effetti.

Procedure:

E' obbligatorio per legge (art. 15 CDU) che chiunque intervenga direttamente o indirettamente, come ad esempio una compagnia di navigazione, nell'espletamento delle formalità doganali o nei controlli, fornisca alle autorità doganali, se richiesto, entro i termini specificati, tutta la documentazione e le informazioni prescritte, nonché tutta l'assistenza necessaria ai fini della buona riuscita di tali formalità o controlli. È necessario che la documentazione presenti le caratteristiche dell'accuratezza e della completezza, nonché dell'autenticità dei documenti a sostegno delle dichiarazioni, notifiche o domande. Anche il rappresentante doganale è tenuto a osservare dette disposizioni.

Per quanto riguarda la competenza territoriale, salvo che sia altrimenti disposto, l'autorità doganale competente è quella del luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione. Qualora non ricorrano i due criteri sopra indicati, per l'individuazione dell'Ufficio competente si tiene conto del luogo in cui sono tenuti o accessibili le scritture e i documenti del richiedente che consentono all'autorità doganale di prendere una decisione. Nel caso in cui le suddette condizioni dovessero riscontrarsi presso più Uffici, la competenza ricade su quello nel cui ambito territoriale sono svolte più procedure e/o è svolto il maggior numero di operazioni sotto il profilo quali/quantitativo.

Per le decisioni spendibili in più Stati Membri e per alcune specifiche decisioni (CVA e EIR) resta ferma la competenza degli Uffici della Direzione centrale legislazione.

I termini di accettazione delle richieste sono piuttosto ampi: le autorità doganali devono entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta verificare le condizioni per l'accettazione o meno della richiesta. Nel caso non si riceva risposta da parte di quest'ultime, vale il principio del silenzio assenso, ovvero la richiesta di accettazione si considera accettata. La data di accettazione da cui decorre il termine per l'adozione della decisione è diversificata in base alle seguenti situazioni:

- a) Se l'Ufficio valuta che sono soddisfatte tutte le condizioni, la domanda si considera accettata dal giorno in cui è stata presentata.
- b) Nel caso di comunicazione formale da parte dell'Ufficio, il CDS evidenzia come data di accettazione della domanda quella della comunicazione anziché quella di presentazione della domanda medesima.
- c) Se l'Ufficio ha richiesto informazioni aggiuntive e il richiedente le ha fornite, la data di accettazione della domanda coincide con il giorno in cui è stata trasmessa l'ultima informazione

La decisione vera e propria verrà fatta nei 120 giorni successivi all'accettazione della richiesta. Il tempo massimo totale, quindi, per ottenere un'autorizzazione può essere di 180 giorni.

Tuttavia, nel caso in cui l'Ufficio si trovi nell'impossibilità di rispettare il suddetto termine, prima della sua scadenza, dovrà informare il richiedente delle motivazioni del ritardo e la proroga non potrà essere superiore ai 30 giorni.

L'Ufficio può anche decidere di prorogare il termine per l'adozione della decisione nell'eventualità in cui voglia consentire al richiedente di fare i necessari adeguamenti per assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri previsti per l'accettazione e il rilascio dell'autorizzazione.

Anche nel periodo di valutazione della domanda è possibile una ulteriore richiesta al richiedente di informazioni. Come previsto dall'art. 13 RD, il termine concesso per la produzione delle suddette informazioni aggiuntive non può essere superiore a 30 giorni.

Prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, l'Ufficio deve comunicarglielo, indicandone le motivazioni, ai fini dell'esercizio del diritto di essere ascoltato.

La decisione è efficace e decorre dal momento in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta.

Salvo che sia altrimenti disposto dalla normativa doganale, la validità della decisione non è limitata nel tempo. In caso contrario all'autorizzazione vi sarà allegata la motivazione e al termine della validità del documento il richiedente riceverà una notifica in merito. La limitazione nel tempo dell'autorizzazione può essere contestata tramite ricorso.

Il destinatario della decisione dovrà, in caso di mutamento delle condizioni o di fattori emersi successivamente il rilascio della documentazione, informare senza indugio le autorità doganali. Quest'ultime hanno il potere di modificare, annullare o revocare la propria decisione, riesaminandola o sospendendola in seguito ai controlli sull'osservanza degli obblighi derivanti da tale decisione. La revoca o la modifica sarà notificata al destinatario. In casi eccezionali è possibile rinviare fino a un anno la data di decorrenza degli effetti della revoca o modifica.

Istanza e Allegati:

Allo stato attuale il sistema non differenzia le informazioni da inserire obbligatoriamente da quelle facoltative. Pertanto, ai fini della corretta acquisizione dell'istanza, devono essere fornite tutte le informazioni richieste dal sistema, anche se non obbligatorie.

Per la corretta comunicazione tra gli Uffici competenti e il richiedente è necessario che quest'ultimo fornisca l'indirizzo PEC al quale devono essere inviate tutte le comunicazioni ad essa relative.

I documenti posti a corredo dell'istanza devono essere inseriti dal soggetto richiedente nel CDS tramite *Trade Portal* sin dal momento della presentazione della domanda. Può essere contemplata la richiesta di elementi informativi ulteriori.

Utilizzo:

L'utilizzo del CDS è obbligatorio per le domande e le autorizzazioni che possono avere ripercussioni in più di uno Stato Membro, tuttavia, per l'Italia (in quanto Paese pilota) deve essere usato anche nel caso in cui le decisioni abbiano la sola rilevanza nazionale.

Le domande presentate al di fuori del nuovo sistema non sono considerate ricevibili e le autorizzazioni non potranno essere processate. Il CDS è utilizzato esclusivamente per alcune autorizzazioni, come ad esempio CVA (per la semplificazione della determinazione degli importi inclusi nel valore in dogana delle merci), CGU (autorizzazione per la fornitura di una garanzia globale), DPO (per la dilazione del pagamento del dazio dovuto), TST (per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea), per alcune autorizzazioni di transito o a regime speciale.

Le autorizzazioni doganali non presenti nell'elenco del CDS continuano ad essere gestite con le usuali procedure, al di fuori del nuovo sistema. **Le autorizzazioni rilasciate in precedenza**, che ad oggi fanno parte dell'elenco oramai gestito dal CDS, **dovranno entro il 1° maggio 2019 essere riesaminate dalle autorità doganali, pena l'invalidità** a ricorrere dalla data prescritta. Ogni modifica della autorizzazione rilasciata passerà per il sistema telematico con una procedura detta di *amendment*.

